Numero della Proposta

280

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Giugno 1862.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Concessione della Salina di Barletta e delle miniere di sale nelle Calabrie

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

N. 280

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 26 giugno 1862

Concessione della salina di Barletta e delle miniere di sale nelle Calabrie.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uffizio 1- De Peppo
" 2- Mafsari
" 3- De Cesare
" 4- Baldacchini
" 5- Argentino
" 6- Regnoli
" 7- Toscanelli
" 8- Castellano
" 9- Torrigiani

COSTITUZIONE

Presidente De Peppo

Segretario Mafsari

Relatore Mafsari

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nell' Gab. 2 alle ore 10 Ant. del 2 Agosto 1862
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186
nell' _____ alle ore _____ del _____ 186

Adunanza del 2 Agosto

De Poppis a nome dell'ufficio esprime un parere contrario alla convalidazione.

Di Capua a nome dell'ufficio appropriato dichiara essere pienamente nei termini della legge.

Tacconi fa la stessa dichiarazione a nome dell'ufficio 7° Mafrici fa la stessa dichiarazione a nome dell'ufficio 2° - Bianchi del 6°.

La convalidazione viene votata Mafrici

Fra il Ministro delle Finanze ed i Sigg.i Emilio Erlanger e Compa. rappresentati dal S.g. Julius Beer, si è convenuto il seguente Capitolato per la concessione delle Saline di Barletta e delle Miniere di Sale delle Calabrie

Arte. 1°

È concedata ai Siggi Emilio Erlanger e Compagnia la Salina di Barletta coi terreni, fabbricati, Strumenti, utensili ed altre dipendenze e co diritti inerenti alla medesima per la durata di anni Trentacinque

Sono del pari concedute allo stessi Siggi Emilio Erlanger & Co. per la durata di anni

Cinquanta, la miniera di Sale di Lungro
e le giacciture salifere di Cavolaro
Noto e Paduli, e le altre esistenti
nella Calabria Citeriore e nella Calabria
Ultra Seconda co' fabbricati e terreni
che ne dipendono ed i diritti inerenti

Art. 20

Il Concessionario, oltre la quantità
di Sale che dovrà fornire allo Stato, come
sarà detto ne' seguenti articoli, potrà es-
portare all' estero tutto il Sale che sarà
formato nella Salina di Barletta o cavato
dalle Miniere, salvo gli approvvigionamenti
stabiliti cogli Artt. 10° e 11°

Non potrà mai però e sotto verun
pretesto vendere Sale nelle Provincie del
Regno dove esiste la privativa per conto
dello Stato.

Avrà facoltà di estrarre e utilizzare
i Sali minerali e gli Sterri della Miniera
di Lungro, ed anche le acque salse pro-
venienti dalla Miniera.

Potrà inoltre stabilire fabbriche di
prodotti chimici derivati dal Sale o dalle
acque madri.

Arto 3.

Il Concessionario è autorizzato a fondare altre Saline sul littorale dell' Adriatico e su quello del Jonio che fa parte della Provincia di Terra d'Otranto

Il Governo si riserva la facoltà d'acquistare del Sale delle nuove Saline al prezzo convenuto per quello di Barletta, sempre che vi trovi il suo interesse pe trasporti, nel qual caso la produzione di Barletta può essere diminuita nella quantità che sarà fornita dalle altre Saline

Il Governo si obbliga a non dare ad altri simile facoltà ne' detti littorali. Ciò non impedisce al Governo il libero esercizio o la concessione delle Saline esistenti di Cervia e di Comacchio

Arto 4.

Il Concessionario si obbliga di perfezionare nel periodo di anni sei dal dì della consegna la Salina di Barletta in guisa da renderla capace d'una produzione minima annuale di quintali 300 mila applicandovi i migliori metodi in uso.

Dovrà nello stesso periodo di tempo perfezionare il sistema di trasporto interno nella Salina e d'imbarco

Il Governo può esigere che la somma totale da spendersi nelle suddette sistemazioni della Salina non sia inferiore

a L. 400 mila di cui 150 mila per trasporto e per l'imbarco.

Entro il termine di mesi nove dalla stipulazione del contratto il Concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero delle Finanze un progetto delle opere che intende di eseguire allo stopo sopraindicato, accompagnando i piani, calcoli ed altri documenti necessarii

Art. 5°

Qualora pel perfezionamento ed ampliazione della salina di Barletta il Concessionario avesse bisogno di estenderla sul prossimo lago di Salpi gli sarà concessa la superficie necessaria, previo accordo colle Amministrazioni del Demanio e della Bonifica.

La continuazione dei lavori di costruzione della diga per proteggere la salina dalle corrosioni ed inondazioni del mare sarà a carico dello Stato, nella stessa guisa che i lavori di mantenimento della diga medesima

Art. 6.

Il Concessionario dovrà mantenere la miniera di Zungri in costante attività e capace di una produzione annuale minima di quintali Settanta mila di sale in pietra di buona qualità, come

quella che è tracciata presentemente.

Dovrà nello spazio di sei anni introdurre nella miniera i debiti miglioramenti adatti a garantirne l'economica produzione, la salubrità e la sicurezza.

Perciò entro un anno dal dì della pubblicazione del contratto presenterà al Ministero delle Finanze per la sua approvazione i progetti delle opere che intenderà eseguirvi, corredati de' debiti schiarimenti.

Sarà facoltativo al Concess.o proseguire il cunicolo o piano inclinato incominciato già dal Governo, ovvero abbandonarlo, surrogandolo però con altre opere adatte all'economica estrazione de' materiali dall'interno della miniera.

Art.o 7.o

Sarà dal Concess.o terminata a sue spese la via rotabile di quattro chilometri circa già incominciata dalla miniera al Comune di Lungro, secondo il tracciato che verrà determinato dal Governo entro lo spazio di due anni dal dì dell'approvazione del tracciato.

Dovrà parimenti costruire nel termine di tre anni della consegna la strada

rotabile attuale dalla Miniera a Corre
Cerchiara per Camerata.

Non potrà imporsi al Concessº. per queste
due Opere una spesa che superi la somma di
Sessanta mila lire italiane.

Per esse il concessº. godrà di tutti i
vantaggi assicurati alle opere di pubblica
utilità

Queste due strade saranno mantenute
a spese del Concessº. per cinque anni

I lavori dovranno essere verificati ed
approvati dagl' Ingegneri del Governo

Arto 8.

Il Governo ha il diritto di sorvegliare
per mezzo dei suoi agenti gli stabilimenti
salieri, sia per lo adempimento delle diverse
condizioni imposte colla presente concessione,
sia per prevenire o reprimere il contrabbando,
sia per la esecuzione delle leggi generali sulle
Miniere.

Arto 9.

Il Governo è tenuto ad acquistare
in ogni anno quintali metrici 150 mila
di sale di Barletta. Questo sale dovrà
essere ben cristallizzato, bianco e degli

migliore qualità con un anno almeno di maturazione

L'incaricato dei trasporti riceverà il sale dal Concessionario caricato sui mezzi di trasporto presso i cumuli.

Il Concessionario essendo obbligato di mettere la salina in grado di produrre 300 mila quintali metrici l'anno, il Governo s'impegna di aumentare le rese richieste fino alla concorrenza della detta quantità, a misura che il consumo ne crescerà nelle località attualmente provvedute del sale di questa salina e per fornirne altre località dove le spese di trasporto risultano a vantaggio della Finanza.

Arto 10.

Salvo i casi di forza maggiore, il deposito di sale in cumuli sulla banchina della salina di Barletta non potrà mai essere minore di quintali 300 mila.

Arto 11.

Del sale della miniera di Lungro il Governo è tenuto ad acquistare annualmente quintali 50 mila. — Il sale sarà in pietra della qualità indicata

all'art.o 6.o

Può estender le sue domande fino a quintali 80 mila.

Può dopo dieci anni dal dì della stipulazione del contratto limitare la detta quantità a quintali 15 mila, mediante l'avviso precedente di un anno, ed anche rinunziarvi scorsi i primi vent'anni della Concessione, purchè le ne dia sempre avviso due anni prima.

In quest'ultimo caso cessa nel Concess.o l'obbligo di mantenere la miniera nello stato di produttività, di cui all'art.o 6 senza poterla abbandonare.

Egli rimarrà allora soggetto soltanto a tutti gli obblighi imposti dalle leggi sulle miniere.

Il Concess.o è obbligato a tener sempre in pronto la provvista di un anno del detto sale in pietra.

Art.o 12.o

Il sale di Barletta sarà pagato al concess.o al prezzo di centesimi sessanta cinque il quintale metrico Quello in pietra delle Miniere di Lungro

al prezzo di Lire due e centesimi cinquanta il quintale metrico ne' primi quindici anni alla bocca della Miniera, e di Lire due ——————, pel resto della durata della concessione

Quante volte nelle miniere di Lungro si produrrà del sale colla soluzione degli sterri, ed il Governo volesse servirsene, il prezzo ne sarà fissato di commun accordo.

Arto 13°

Il Concesso pagherà allo Stato un diritto di centesimi dieci per ogni quintale di sale comunque prodotto, od i prodotti chimici che esporterà all'estero.

Arto 14°

Le quantità di sale marino di qualità mercantile che si trovano in cumuli nella banchina nella salina di Barletta all'epoca della consegna saranno rilevate dal Concesso al prezzo di centesimi 50 il quintale

Il pagamento ne sarà fatto dal Con.o cesso in quattro rate eguali trimestrali, di cui la prima immediatamente dopo

Il sale che si troverà in cumuli nelle saline di Barletta sarà fino alla concorrenza di quintali 300 mila acquistato dal Governo, che lo pagherà al prezzo di centes. 50 il quintale metrico.

Quello che si troverà in deposito nelle saline di Lungro nella quantità indicata nell'articolo 15°, sarà pagato al Concessº al prezzo stabilito, quantevolte il Governo abbia consumato ad acquistarne

Arto 18.

Il Concessº è obbligato di restituire gli stabilimenti, saline, e tutto il materiale di fabbricazione e dell'esercizio in perfetta condizione, cioè a dire, atti alla produzione quale facevasi durante l'esercizio del Concessº

A tal effetto il Concessº dovrà mantenere in perfetta condizione tutti gli edifizi e le altre opere fisse al suolo, e conserverà nelle loro quantità integrale ed in perfetto stato i meccanismi, utensili ed altri oggetti mobili destinati alla coltivazione della salina

A fine di assicurarsi dell'adempimento di queste condizioni, il

Governo di riserva la facoltà di far sorvegliare durante i tre ultimi anni gli stabilimenti, e di farvi le riparazioni ed approvvigionamenti necessarii al loro perfetto esercizio alle spese del Concessº, se questi mancasse alla sua obbligazione

Artº 19º

Qualora, salvo per caso di forza maggiore, non siano eseguiti nel periodo di tempo convenuto i perfezionamenti stabiliti coll'artº 4 nella Salina di Barletta, il Governo avrà il diritto di ritenere sui pagamenti del sale sommi, a costrato un quinto fino al completo adempimento

Avrà sempre però il Governo la facoltà di far eseguire per conto del Concessº i lavori approvati pel miglioramento dei trasporto interni e dell'imbarco

Nel caso di mancanza di consegna, sia per la quantità che per la qualità, de' sali di Barletta, il Governo avrà il diritto di provvedersi di sale di eguale qualità di altre saline a peso del Concessº. Potrà questo intanto supplire alle deficienze senza che per ciò in modo alcuno abbia la Finanza a sentir danno da aumenti di spese di trasporto.

Quantevolte i cumuli non rappresentino

la quantità indicata nel art.o 10.o il Governo avrà la facoltà d'impedirne l'esportazione e di ritenere sui pagamenti una quota corrispondente alla metà del valore di ciò che manca, fino al rimpiazzo

Se la Salina di Barletta fosse lasciata pel corso di due anni in abbandono la concessione rimane annullata pel fatto stesso dell'abbandono.

Art.o 20.o

Qualora, salvo casi di forza maggiore, la Miniera di Lungro non fosse messa in grado di dare la quantità di sale indicata nell'art.o 6.o, o il Concessionario non avesse eseguito nel tempo convenuto i miglioramenti di cui all'articolo medesimo, il Governo avrà il diritto di ritenere sui pagamenti del sale somministrato un quinto fino al totale adempimento.

Avrà però sempre il Governo la facoltà di far eseguire per conto del Concessionario i lavori approvati per la costruzione e miglioramento delle strade.

Art.o 21.o

Mancando in parte o in tutto il Sale

di decorso per impoverimento o esaurimento della miniera debitamente accertati, il Concess.o sarà obbligato a fornire dalle altre miniere di sale concedutegli le quantità stabilite, purchè il genere sia della medesima qualità, e non ne venga aumento di spese di spese di trasporto ed altro al Governo

Se la miniera fosse abbandonata per lo spazio di due anni, salvo il caso di forza maggiore, la concessione rimane annullata pel fatto stesso dell'abbandono.

Arto 22.o

Il Concess.o non potrà cedere ad altri la presente concessione senza l'assenso del Governo, ma può formare delle Società sempre coll'approvazione del Governo.

Arto 23.o

La Cassa di risparmio a favore degli operaj sarà mantenuta. Un regolamento da approvarsi con Regio decreto ne stabilirà le norme.

Arto 24.o

Il Concess.o darà nell'atto della stipulazione del contratto una cauzione di Lire 150 mila in rendita inscritta

del Debito Pubblico del Regno, che gli saranno restituite dopo compiuti i lavori di perfezionamento de' mezzi d'imbarco e di trasporto delle due galune

Torino, 21 Giugno 1862.

Ugo Emile Erlanger & C.ie
Julius Beer

Quintino Sella

Giordano Felice Ingegnere - testimonio -
Ottonelli Leopoldo testimonio
Il Capo di Divisione nel Ministero delle Finanze
Costantino Baer

1 226

Ministero delle Finanze

Concessione
delle Saline di Barletta e di Lungro
a' Sigg. Emilio Erlanger e Cª

Signori,

Se le economie di spese sono desiderevoli in tutte le branche dell'Amministrazione, molto più sono richieste nella fabbricazione delle merci di cui lo Stato ha la privativa. Ogni risparmio di questa natura equivale ad un aumento di produttività di quella sorgente di entrata, senza che i contribuenti veggano per nulla accresciuti i loro sagrifizi per lo Stato.

Fin da' primo giorno che la fiducia del Re mi chiamava a dirigere il Ministero delle Finanze io volgeva le mie cure all'Amministrazione de' sali e de' tabacchi, le due privative più generali del Regno, come le più rilevanti.

De' tabacchi ora non intratterrò la Camera, tanto più che aspetto il lavoro di una Commissione da me nominata e composta di Onorevoli Deputati. Dirò solo che dall'applicazione della nuova tariffa de' prezzi de' tabacchi avremo

un risparmio di lire 200. mila annue circa ne' prezzi che si danno a' rivenditorj, oltre agli aumenti di entrata che si sperano dalla diminuzione ne' prezzi di alcune qualità de' tabacchi.

Altri miglioramenti sono per essere attuati nella organizzazione de' magazzini del Governo nell' Emilia, nelle Marche e nell' Umbria, da' quali si ottengono altri risparmi.

Né minori cure ho io portato all' Amministrazione de' sali.

Questa si ha da distinguere in due rami; fabbricazione o acquisto del sale, e suo trasporto. L' uno non ha minore importanza dell' altro; anzi in molti casi il secondo pone a carico delle finanze una spesa superiore a quella della fabbricazione e dell' acquisto. Ma il miglioramento de' mezzi di comunicazione presso le ferrovie, lo sviluppo delle strade ferrate e delle vie rotabili in tutto il Regno, il miglioramento de' porti, ed un migliore ordinamento de' depositi e magazzini del Governo faciliteranno ogni dì maggiormente i mezzi di trasporto. Il Ministero sarà vigile a cavar partito di ognuno de' detti miglioramenti e nella convenzione che sono per l' argomento di questa mia relazione non è stato trascurato ciò che poteva contribuire in parte non mediocre.

Quanto alla fabbricazione o acquisto del sale, la maggior parte ne proviene

da saline appartenenti allo Stato, ma alcune di queste sono già concedute alla industria privata, la quale fornisce alla Finanza il sale in quantità ed a prezzi determinati. Una parte soltanto, quintali metrici 190. mila, è fornita dalle saline di Trapani di proprietà privata.

Ecco uno specchietto delle saline e delle quantità date pel consumo nel Regno:

Cagliari, quintali metrici	----	500,000.
Salsomaggiore	" ----	5,000.
Comacchio	" ----	120,000.
Cervia	" ----	72,000.
Volterra	" ----	75,000.
Portoferrajo	" ----	16,000.
Barletta	" ----	150,000.
Milisciola	" ----	1,800.
Lungro	" ----	50,000.
Trapani (Collegio di) q. m.	----	45,000.
		1,034,800.
Fornito dalle saline private di Trapani q. m.		190,000.
Totale quintali metrici		1,224,800.

Delle saline di proprietà dello Stato non rimangono sotto la sua amministrazione diretta che quelle di Volterra e di Portoferrajo nella Toscana, di Barletta, Lungro e Milisciola nelle Provincie Napolitane e del Collegio di Trapani nella Sicilia.

Io credo che nessuno nella Camera dubiterà che il miglior mezzo di cavar partito

di queste saline sia il concorrere all'industria privata. Questa produce sempre a miglior mercato che il Governo; esso può investirvi capitali per estendere e migliorare la produzione, può crearsi nuovi mercati nello straniero; cose nelle quali un Governo non riesce, perchè escono dalla natura delle sue attribuzioni.

Già erano pervenute al Ministero alcune offerte per la concessione della salina di Carletto e della miniera di sale di Lungro e vari documenti erano stati raccolti su quegli stabilimenti. Io aveva cura formulare un progetto di concessione, e lo comunicava a tutti coloro che avevano fatte delle offerte acciocchè mi avessero presentato delle proposte in un termine prefisso.

Dopo aver atteso per ricevere dieci giorni e più oltre il detto termine, io ho scelto quella che presentava le condizioni più vantaggiose allo Stato, ed ho stipulato il contratto che ora ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera.

Delle altre saline che rimarranno nell'amministrazione delle Finanze, io procurerò di trattare ugualmente delle concessioni.

In forza di questo progetto dunque si dà ai signori Erlanger e Comp. di Parigi la concessione delle saline di Carletto per anni trenta, con un canone annuale di lire [illegible] per [illegible] anni [illegible] quando

Il Concessionario si obbliga di mettere la salina di Barletta nello stato di produrre quintali metrici 300. mila annui almeno di sale, quando ora se ne hanno un 150. mila annui. La salina di Lungro sarà messa in grado di portare a 120. mila quintali metrici la sua produzione, che è ora di quintali metrici 50. a 60. mila annui.

Si dovranno fare delle opere di miglioramento non solo per accrescere, come ora si è detto, la produzione, ma anche per perfezionare i mezzi di trasporto del sale, sia dalla salina marina che dalla miniera.

Il sale di Barletta sarà ceduto dal governo al prezzo di cent. 65. il q.le m.co, quello di Lungro al prezzo di lire 2, 50. pei primi dodici anni e di lire 2. pei rimanenti anni della concessione.

Sul sale e sui prodotti chimici provvenienti da' due stabilimenti e che saranno mandati allo straniero, il Concessionario pagherà allo Stato cent. 10. ogni quintale metrico.

Lo Stato trarrà da questa concessione i seguenti vantaggi:

1.° Un risparmio nelle spese che costano alla Finanza quelle due saline.

Le spese delle due saline ed il prezzo che costano alla Finanza sono indicati nei seguenti specchietti:

Salina di Barletta.

Anni.	Quantità del sale confezionato e raccolto.		Quantità del sale spedito ne' Depositi e Fondaci via di terra e mare.		Spese di lavorazione del sale e mantenimento delle bande.		Spese di amministrazione (esclusa la forza doganale)		Spese di trasporto del sale spedito.	
1851	q. 146,808.	65.	q. 146,228.	78.	L. 79,257.	31.	L. 28,623.	79.	L. 191,678.	78.
1852	143,569.	88.	140,992.	62.	51,611.	62.	48,830.	16.	185,981.	02.
1853	148,454.	02.	133,945.	"	49,744.	08.	34,120.	19.	175,577.	06.
1854	226,598.	27.	130,072.	61.	64,942.	89.	27,888.	07.	170,501.	08.
1855	176,651.	06.	128,786.	56.	52,460.	72.	28,332.	63.	168,815.	27.
1856	213,796.	88.	172,359.	18.	62,870.	17.	35,010.	44.	225,930.	89.
1857	104,424.	17.	147,339.	50.	58,822.	68.	25,124.	60.	193,134.	75.
1858	23,940.	32.	139,802.	09.	62,001.	34.	28,625.	02.	183,254.	60.
1859	206,414.	47.	55,972.	10.	119,009.	77.	18,003.	47.	73,269.	03.
1860	(a)	"	131,914.	91.	158,562.	33.	32,530.	69.	172,915.	97.
Totale	1,390,657.	72.	1,327,412.	75.	739,232.	91.	307,089.	06.	1,741,158.	45.

(a) Mancano le cifre di quest'anno.

Media decennale del sale spedito ---- Quintali metrici 132,741.

" " delle spese di lavorazione ---- Lire 73,928.

" " delle spese di amministrazione ---- " 30,708.

Totale ---- " 104,636.

Quindi il quintale metrico costa ---- 2,79.

La forza doganale costa ---- L. 27,645. l'anno

Salina di Altomonte in Lungro.

Anni	Prodotti		Spese.	
1855.	Quintali 55,110.	58.	Lire 131,027.	46.
1856.	54,290.	"	125,096.	50.
1857.	55,645.	47.	127,912.	88.
1858.	53,422.	25.	125,197.	26.
1859.	54,933.	47.	136,136.	13.
	273,401.	77.	645,370.	24.

Prodotto medio q.li 54,679,82. — Spesa media L. 129,074,03.

Spesa media, come sopra Lire 129,074, 03.
Personale della Direzione " 8,415, "
137,489, 03.

La forza si compone di un brigadiere con L. 38,25. al mese.
ed undici Guardie con Lire 34 ... 374, "
Totale ... L. 412,25. "
che per un anno sono ... Lire 4947, "

Si ha per media quinquennale L. 2, 51. il q.le m.co. Ma in questa spesa non è calcolata quella del cunicolo pel quale sonosi erogate lire 60. mila annue e pel quale occorrono altre lire 80. mila annue. Sicchè aggiungendo l'interesse di 6. mila lire su questo 120. mila annue, si ha il q.le m.co a lire 2, 62.

Il sale che si ha dalle Saline dello Stato concedute a' privati paga:

Comacchio q.le m.co L. 1, 15.
Cervia ... 3, 30.
Salso ... 6, "

La Salina di Cagliari fornisce il sale a Genova e Savona a L. 1, 80.

Le saline private di Atì di Trapani lo danno a lire 0, 80. centes.i sulla banchina.

Ora per effetto de' prezzi convenuti nel contratto noi avremo un hirimo risparmio di Lire 25. mila circa fra la salina di Barletta e quella di Lungro, indipendentemente dalle lire 25. mila annue che si risparmieranno su' sali di Lungro allorchè il prezzo di essi sarà di lire 2. invece di lire 2, 50. Rimarrà soltanto a peso dello Stato un servizio di controllo.

Sulla forza doganale potremo fare

altresì qualche risparmio, perchè ce ne ha minor bisogno, essendo il Concessionario interessato ad evitare i furti. Poniamo che si risparmino lire 5. mila, ed avremo lire 30. mila.

2.° Un altro vantaggio si otterrà colla diminuzione delle spese che costa il movimento dei sali nella salina di Barletta fino al loro imbarco sul bastimento. Queste spese sono di 24. centesimi il quintale metrico perchè l'operazione è lunga ed esige il lavoro d'uomini e di bestie da soma; ma colle opere che il Concessionario si obbliga a fare la spesa si ridurrà a 10. centesimi tutto al più; quindi per 1. mila quintali annui che si esportano per la via di mare si ha un risparmio di lire 14. mila.

Altri risparmi avremo pel perfezionamento delle vie di comunicazione fra la salina e Lungro da una parte e Torre cerchiara dall'altra.

Sicchè tutti questi risparmi non saranno minori di lire 16. a 17. mila.

Quindi una diminuzione di spese che ascende nel suo insieme a lire 46. mila almeno fino dai primi anni

3.° Se la esportazione dei sale di que' due stabilimenti avrà effetto, il Tesoro farà un incasso del diritto di 10. centesimi il quint.° met.° Oggi le saline di Sardegna pagano al Tesoro lire 50. mila annue e più per questo diritto.

S 230

Giacci

4° Oltre a ciò il Tesoro è affrancato dall'obbligo di fare altre spese per miglioramento dei due stabilimenti. Nella salina di Lungro il cavamento del cunicolo già incominciato esigerebbe altre lire 50. mila ancora e la sola costruzione della strada fino a Lungro lire 25. mila ancora.

Il miglioramento dei mezzi d'imbarco in Barletta esige un lire 150. mila circa.

5° Infine lo Stato al termine della concessione si troverà in possesso di stabilimenti migliorati ed ingranditi ed anche di fabbriche di prodotti chimici, senz'averci investito verun capitale.

6° Ma oltre a questi vantaggi diretti ed immediati per lo Stato, ce ne ha di quelli che vengono alle popolazioni delle contrade dove le saline sono site. Collo ingrandimento e lo sviluppo di queste e colla creazione di fabbriche di prodotti chimici si apre un nuovo campo di lavoro a quelle popolazioni, le quali ora ne mancano quasi del tutto.

Come si sarà veduto la concessione delle due saline per nulla impedisce la questione del trasporto del sale. Io ho resistito a tutte le premure fattemi, per combinarle insieme; giacchè le grandi opere di costruzione di strade ferrate ed il miglioramento dei porti nelle Provincie Meridionali ci danno motivo di aspettare importanti risparmi in quelle spese, ed

era inopportuno consiglio il determinare da ora per 30. o 50. anni i prezzi e le condizioni di trasporto.

Ho ancora cercato nelle trattative di evitare che si concentrassero queste saline nelle stesse mani di coloro che già ne hanno delle altre in proprietà o in concessione dallo Stato. Avendo noi ancora bisogno di acquistare del sale, non conviene creare la possibilità di un monopolio a danno della Finanza. Noi avremo per lo contrario, colla concessione che ora si propone tre grandi centri di fabbricazione di sale, uno in Cagliari, l'altro in Orbetello, il terzo in Barletta.

Poste queste considerazioni, io non dubito punto che la Camera sarà per dare la sua approvazione al progetto che mi onoro di presentarle.

231

Ministero delle Finanze

Progetto di legge.

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d' Italia.

Art.° Unico.

È approvata l' annessa convenzione passata fra il Ministro delle Finanze ed i Signori Emilio Erlanger e Comp.° di Parigi per la concessione della Salina di Barletta e delle miniere di sale nelle Calabrie.

N° 280.

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Bella)

Concessione della salina di Barletta e delle miniere di sale nelle Calabrie

Presentato alla 2ª tornata del giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge relativo alla concessione della Salina di Barletta e delle Miniere di sale nelle Calabrie ai Sig.ri Emilio Erlanger e Comp.o di Parigi sia presentato alle Camere Legislative dal Nostro Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi e sostenerne la discussione.

Dato a Torino addì 24 Giugno 1862.

Vittorio Emanuele

Quintino Sella